

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2009

**relativa ai regimi di aiuti di Stato C 6/2004 (ex NN 70/01) e C 5/2005 (ex NN 71/04) a cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dei serricoltori (esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre)**

[notificata con il numero C(2009) 5497]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2009/944/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al suddetto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

## I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettere del 28 settembre 2000 e del 17 ottobre 2000 i servizi della Commissione, in base agli elementi di informazione a loro disposizione, hanno chiesto precisazioni alle autorità italiane in merito all'esenzione parziale dalle accise applicata sul gasolio utilizzato in agricoltura ai sensi del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, che istituisce misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.
- (2) Le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le precisazioni richieste con lettere del 31 ottobre 2000 e del 3 novembre 2000.
- (3) Dopo aver esaminato tali precisazioni i servizi della Commissione, con lettera del 20 novembre 2000, hanno chiesto alle autorità italiane una nuova serie di informazioni sull'esenzione dalle accise.
- (4) Non avendo ricevuto alcuna risposta nel termine di quattro settimane fissato nella lettera succitata, con lettera del

26 aprile 2001 i servizi della Commissione hanno inviato un sollecito alle autorità italiane precisando che, in assenza di una loro reazione, si riservavano di proporre alla Commissione l'invio di un'ingiunzione di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE <sup>(1)</sup> (diventato articolo 88).

- (5) Con lettera del 10 maggio 2001 la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione i complementi di informazione richiesti alle autorità italiane nella lettera del 26 aprile 2001.
- (6) Con lettera del 2 agosto 2001 i servizi della Commissione, sulla base delle informazioni di cui sopra, hanno annunciato l'apertura di un fascicolo di aiuto di Stato non notificato, recante il numero NN 70/01, e chiesto nuove informazioni alle autorità italiane.
- (7) Non avendo ricevuto risposta entro il termine impartito, con lettera del 1° luglio 2003 i servizi della Commissione hanno inviato un nuovo sollecito alle autorità italiane richiamando ancora una volta l'attenzione di queste ultime sul fatto che in caso di non osservanza del termine di quattro settimane impartito per la trasmissione della risposta si riservavano di proporre alla Commissione l'invio di un'ingiunzione di fornire informazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999. Il termine fissato per la risposta scadeva all'inizio del mese di agosto 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

- (8) Non avendo ricevuto risposta allo scadere del termine succitato, con decisione del 10 ottobre 2003 <sup>(2)</sup> la Commissione ha ingiunto all'Italia di comunicarle tutte le informazioni richieste nella lettera del 2 agosto 2001, precisando che in assenza di risposta da parte delle autorità italiane si riservava di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.
- (9) Non avendo ricevuto risposta all'ingiunzione di fornire informazioni, con lettera del 19 febbraio 2004 la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la decisione di iniziare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, nei confronti delle disposizioni dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2000 n. 268 (fascicolo C 6/04).
- (10) La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sul regime di aiuti in oggetto.
- (11) La Commissione ha ricevuto osservazioni sul regime di aiuti da parte di terzi interessati, osservazioni che ha trasmesso all'Italia con lettera del 27 aprile 2004, fornendole la possibilità di commentarle.
- (12) L'Italia non ha commentato tali osservazioni, ma, dopo aver richiesto e ottenuto una proroga del termine di risposta all'apertura del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, ha inviato una risposta in merito a tale procedimento con lettera del 21 giugno 2004, protocollata il 25 giugno 2004.
- (13) Dopo l'invio della lettera del 19 febbraio 2004 che annunciava l'apertura del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti del disposto dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2000 n. 268, la Commissione ha preso conoscenza di informazioni secondo le quali i serricoltori beneficerebbero in realtà di un'esenzione totale dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre. Con fax in data 10 giugno 2004 ha quindi chiesto alle autorità italiane informazioni su tale esenzione complementare.
- (14) Con lettera del 28 luglio 2004, protocollata il 3 agosto 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane alla citata lettera del 10 giugno 2004. Dalla suddetta risposta emerge che l'esenzione complementare summenzionata è stata istituita mediante varie norme: l'articolo 24, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388; l'articolo 13, comma 3, della legge 21 dicembre 2001 n. 448; l'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 2002 n. 289; e l'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003 n. 350.
- (15) In base a tali informazioni i servizi della Commissione hanno deciso di istituire un nuovo fascicolo per aiuti non notificati, recante il numero NN 71/04, al fine di esaminare la compatibilità dell'esenzione complementare suddetta con il mercato comune e ne hanno informato le autorità italiane con lettera datata 4 novembre 2004.
- (16) Con lettera del 24 gennaio 2005 la Commissione ha comunicato al governo italiano la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'esenzione complementare suddetta, istituita dall'articolo 24, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dall'articolo 13, comma 3, della legge 21 dicembre 2001 n. 448, dall'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (fascicolo C 5/05).
- (17) La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sul regime di aiuti in oggetto.
- (18) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte di soggetti terzi interessati.
- (19) Con lettera del 21 febbraio 2005, protocollata il 22 febbraio 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane relativa all'apertura del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, nei confronti della suddetta esenzione complementare.
- (20) Con lettera del 27 settembre 2007 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane informazioni complementari sugli aiuti in oggetto e sulle risposte relative all'apertura del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato. In particolare, le autorità italiane erano invitate a corroborare l'argomento secondo cui gli aiuti si inseriscono nella logica del sistema fiscale italiano e ad analizzare se tali aiuti non potessero essere giustificati alla luce delle disposizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente applicabile al momento dell'erogazione degli aiuti <sup>(5)</sup>. Le autorità italiane disponevano di un mese per rispondere alla richiesta di complementi di informazione.
- (21) In assenza di risposta delle autorità italiane i servizi della Commissione hanno inviato loro un sollecito con fax in data 15 ottobre 2008, in cui si precisava che se non fosse pervenuta una risposta entro il nuovo termine di un mese si riservavano di proporre alla Commissione l'invio di un'ingiunzione di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999.

<sup>(2)</sup> Decisione C(2003) 3802, comunicata all'Italia con lettera SG(2003) D/232244 del 13 ottobre 2003.

<sup>(3)</sup> GU C 69 del 19.3.2004, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU C 101 del 27.4.2005, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

- (22) Non avendo ricevuto risposta nel termine impartito, la Commissione ha inviato all'Italia l'ingiunzione di cui sopra con lettera in data 5 dicembre 2008 <sup>(6)</sup>.
- (23) Con messaggio elettronico del 5 febbraio 2009, protocollato il 9 febbraio 2009, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane alla citata ingiunzione.
- (24) In esito a una riunione con i servizi della Commissione del 21 aprile 2009, le autorità italiane hanno comunicato loro una nuova lettera trasmessa dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea il 19 maggio 2009.

## II. DESCRIZIONE

- (25) L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2000 n. 268 stabilisce che, per il periodo dal 3 ottobre al 31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, l'accisa si applica nella misura del 5 % dell'aliquota prevista per il gasolio utilizzato come carburante.
- (26) L'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge stabilisce che, per lo stesso periodo, le aliquote di accisa per il gasolio utilizzato in agricoltura corrispondono al 22 % dell'aliquota applicabile al gasolio usato come carburante e le accise per la benzina corrispondono al 49 % dell'aliquota normale.
- (27) L'articolo 24, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388; l'articolo 13, comma 3, della legge 21 dicembre 2001 n. 448; l'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 2002 n. 289; e l'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 istituiscono tutti un'esenzione totale dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre in Italia. Tale esenzione copre i periodi seguenti: dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, tutto il 2002, tutto il 2003 e tutto il 2004.

## III. PRIMA APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO (FASCICOLO C 6/04)

- (28) La Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti del disposto dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2000 n. 268, perché nutrivà dubbi sulla compatibilità con il mercato comune dell'esenzione dalle accise di 17 punti percentuali supplementari concessa ai

serricoltori che usavano gasolio per il riscaldamento delle serre rispetto agli altri operatori del settore agricolo. Tali dubbi derivavano dal fatto che, nonostante l'invio di un'ingiunzione di fornire informazioni, le autorità italiane non avevano fornito alcun elemento a dimostrazione dell'ammissibilità delle esenzioni secondo le regole di concorrenza (esse non avevano infatti nemmeno risposto all'ingiunzione). I dubbi erano inoltre corroborati dalla problematica ammissibilità delle esenzioni dalle accise alla luce delle disposizioni della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali <sup>(7)</sup> e della direttiva che l'ha abrogata, ossia la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità <sup>(8)</sup>.

## IV. REAZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE ALLA PRIMA APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

- (29) Nella lettera del 21 giugno 2004 le autorità italiane indicavano che le esenzioni dall'accisa non potevano considerarsi aiuti di Stato, ma dovevano essere esaminate nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, delle direttive 92/81/CEE e 2003/96/CE. A loro parere le coltivazioni sotto serra rientrano nella categoria delle «lavorazioni nell'ambito del settore agricolo e orticolo», per le quali la normativa comunitaria permette agli Stati membri di applicare esenzioni parziali o totali dalle accise, e l'esenzione dalle accise per le coltivazioni sotto serra non introduce alcuna discriminazione nel settore agricolo e orticolo connesse a una differenziazione delle esenzioni in quanto tutti gli operatori sono assolutamente liberi di scegliere fra coltivazioni in pieno campo e coltivazioni sotto serra.
- (30) Secondo le autorità italiane il regime contestato è di natura squisitamente fiscale e dovrebbe essere valutato sotto questo profilo per permettere un'analisi in un ambito complessivo che comprenda tutti i paesi dell'Unione, evitando con questo che l'esame di un singolo caso nazionale fuori da tale quadro dia luogo ad un'alterazione del principio della par condicio tra Stati membri. A questo proposito le autorità italiane hanno fatto riferimento all'accordo politico raggiunto dal Consiglio e dalla Commissione in occasione del Consiglio Ecofin del 19 marzo 2003, secondo il quale le deroghe al regime fiscale generale o le differenziazioni al suo interno che sono giustificate dalla natura o dalle caratteristiche generali del regime fiscale non implicano aiuti di Stato.
- (31) Per concludere, le autorità italiane hanno aggiunto che in base alle stime e ai dati di cui disponevano, il regime previsto «non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza» (riferimento al considerando 24 della direttiva 2003/96/CE).

<sup>(6)</sup> Lettera SG-Greffe (2008) D/207739.

<sup>(7)</sup> GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12.

<sup>(8)</sup> GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

**V. OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI IN SEGUITO ALLA PRIMA APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO**

- (32) Con lettera in data 19 aprile 2004, protocollata il 21 aprile 2004, la Commissione ha ricevuto le osservazioni formulate da un soggetto terzo interessato in seguito all'apertura del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.
- (33) Nella lettera il terzo interessato descrive la fragilità del mercato su cui opera e i problemi connessi all'aumento dei prezzi dei carburanti che possono essere utilizzati per il riscaldamento delle serre. A parere del terzo interessato, qualora la Commissione dovesse pronunciarsi negativamente sull'esenzione in parola, molte delle imprese del settore sarebbero costrette a chiudere o a ridurre il consumo di carburante per il riscaldamento delle serre, con una conseguente riduzione della qualità dei loro prodotti. Inoltre, secondo il terzo interessato i prezzi dei combustibili da riscaldamento utilizzati in Belgio e nei Paesi Bassi (metano e olio combustibile) sono dal 20 al 40 % inferiori al prezzo del gasolio agricolo pagato in Italia e pertanto l'applicazione dell'esenzione in parola non creerebbe alcuna distorsione di concorrenza. Infine, sempre secondo tale parte, sono sempre più numerose le aziende del suo settore di attività a utilizzare il gas metano per il riscaldamento delle serre.

**VI. SECONDA APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO (FASCICOLO C 5/05)**

- (34) La Commissione ha avviato un secondo procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, dopo aver preso conoscenza di informazioni che dimostravano che l'esenzione dalle accise di cui beneficiavano i serricoltori era in realtà nettamente più elevata di quella analizzata in occasione del prima apertura del procedimento. I dubbi espressi nell'ambito della prima apertura, imputabili tra l'altro al fatto che le autorità italiane non avevano risposto all'ingiunzione di fornire informazioni loro trasmesse, sono stati corroborati dalla reazione delle medesime autorità alla prima apertura del procedimento. In sostanza i dubbi espressi dalla Commissione nell'ambito della seconda apertura del procedimento si basavano sulle considerazioni seguenti:

- a) le autorità italiane ritengono che le esenzioni dalle accise sui carburanti, indipendentemente dalla loro entità, non costituiscono aiuti di Stato ma misure di carattere fiscale giustificate dalla natura del regime in cui rientrano, ma non hanno fornito alcun elemento a sostegno di tale argomentazione;
- b) un altro argomento addotto dalle autorità italiane è che l'esenzione dalle accise non crea distorsioni di

concorrenza in quanto gli orticoltori sono liberi di beneficiare dell'esenzione praticando la coltivazione sotto serra; tale argomento appare dubbio, in quanto l'esenzione era intesa non tanto a incoraggiare una riconversione alla coltivazione sotto serra, quanto piuttosto a sollevare i serricoltori già in attività da un onere finanziario connesso all'esercizio della loro attività;

- c) sempre per quanto riguarda l'aspetto della distorsione di concorrenza, le autorità italiane affermano che in base ai dati ufficiali di cui dispongono l'esenzione totale concessa ai serricoltori non crea distorsioni; secondo la Commissione è incerto come dette autorità possano sostenere tale argomento poiché, nella risposta inviata al telex dei servizi della Commissione del 10 giugno 2004 (cfr. considerando 14 della presente motivazione) affermano di non poter fornire dati precisi sugli importi che i serricoltori sono stati in grado di risparmiare grazie all'esenzione totale;
- d) le autorità italiane, nel sostenere l'ipotesi dell'assenza di elementi di aiuti di Stato, hanno ommesso di indicare quale sia la regola di concorrenza che giustificherebbe, a loro parere, la compatibilità dell'esenzione totale da accise con il mercato comune;
- e) non si può escludere che le esenzioni siano state concesse in violazione delle direttive 92/81/CEE e 2003/96/CE.

**VII. REAZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE ALLA SECONDA APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO**

- (35) Nella lettera del 21 febbraio 2005, le autorità italiane hanno innanzitutto affermato che il secondo procedimento riguardava questioni di merito analoghe a quelle affrontate nella prima apertura del procedimento e che restavano valide le osservazioni che avevano già formulato in risposta al primo procedimento. Hanno inoltre completato la risposta indicando quanto segue:
- a) la modulazione delle accise da parte degli Stati membri non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato; le conclusioni del Consiglio Ecofin del 19 marzo 2003, secondo le quali le deroghe al regime fiscale generale o le differenziazioni al suo interno giustificate dalla natura o dalle caratteristiche generali del regime fiscale non implicano aiuti di Stato, sono un elemento determinante a conferma della competenza preminente delle autorità finanziarie della Comunità; pertanto esse avrebbero comunicato informazioni sulla natura o sulle caratteristiche generali del sistema a dette autorità finanziarie non appena queste le avessero richieste;

b) l'espressione «fatte salve le altre disposizioni comunitarie» di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, non può essere interpretata nel senso che rende applicabili gli articoli 87 e 88 del trattato ad ogni misura di riduzione o esenzione da accise in quanto, se il legislatore comunitario avesse voluto assoggettare ogni misura di modulazione di accise al rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato avrebbe espresso tale volontà inserendo un rinvio a tali articoli, secondo il principio fondamentale di interpretazione della legge «lex ubi voluit dixit»; d'altro canto, in qualsiasi atto comunitario la volontà del legislatore di assoggettare determinate misure alle regole in materia di aiuti di Stato è espressa in modo chiaro e non attraverso una formula generica del tipo «fatte salve le altre disposizioni comunitarie», e inoltre una formula chiara ed esplicita è tanto più necessaria in quanto la qualificazione di una misura come «implicante un aiuto di Stato» oppure «non implicante un aiuto di Stato» ha un'incidenza significativa sulla natura, sulle modalità e sulla durata di esecuzione della misura stessa;

c) il fatto che la misura non pregiudica il buon funzionamento del mercato interno e non crea distorsioni di concorrenza è un fatto oggettivo e rende quindi irrilevanti i risparmi che i produttori hanno potuto realizzare grazie alla misura stessa.

#### VIII. RISPOSTA DELLE AUTORITÀ ITALIANE ALL'INGIUNZIONE DI FORNIRE INFORMAZIONI DEL 5 DICEMBRE 2008

(36) Nella lettera del 5 febbraio 2009 le autorità italiane sono innanzitutto ritornate sull'argomento della compatibilità degli aiuti con le disposizioni della direttiva 92/81/CEE che, a loro parere, non chiarisce sufficientemente il quesito della compatibilità delle esenzioni o riduzioni di accise con la normativa in materia di concorrenza.

(37) Per illustrare la loro posizione fanno riferimento all'articolo 8 della direttiva secondo cui «fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali usati sotto controllo fiscale [...] esclusivamente nei lavori agricoli o orticoli nonché nella silvicoltura ...».

(38) A parere delle autorità italiane, l'espressione «fatte salve» utilizzata in tale articolo non sancisce l'obbligo di rispettare le regole di concorrenza europee come fa invece l'articolo 26 della direttiva 2003/96/CE; esse sostengono che se queste due direttive avessero previsto lo stesso obbligo, il legislatore comunitario non avrebbe avuto motivo di mostrarsi più esplicito nell'articolo 26 della direttiva 2003/96/CE. La conclusione delle autorità ita-

liane è quindi che, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della direttiva 92/81/CEE, gli Stati membri potevano legittimamente applicare riduzioni o esenzioni di accise nel settore orticolo.

(39) Le autorità italiane sottolineano poi che l'applicazione della direttiva 92/81/CEE e quindi della direttiva 2003/96/CE crea di fatto una distorsione di concorrenza sul mercato interno, in quanto le riduzioni o esenzioni previste avvantaggiano gli Stati membri che possiedono maggiori risorse economiche e possono quindi applicare riduzioni di accisa in modo uniforme all'intero settore agricolo. Disponendo di risorse limitate, l'Italia ha deciso di intervenire esclusivamente a favore dei serricoltori in quanto le misure di riduzione e esenzione dalle accise sono state adottate in un contesto di crisi creato dalla lievitazione dei prezzi dei prodotti da riscaldamento. Al riguardo, le autorità italiane rammentano che non spetta alla Commissione intervenire nella scelta delle priorità operata da uno Stato membro.

(40) Per quanto riguarda l'eventuale applicabilità della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (cfr. considerando 20 della presente motivazione), le autorità italiane affermano che le riduzioni di accise concesse sono conformi alle disposizioni di tale disciplina e potrebbero pertanto beneficiare delle deroghe ivi previste poiché, a loro parere, si tratta di imposte vigenti ai sensi del punto 51.2 della disciplina; tale punto prevede che qualora si tratti di imposte vigenti, gli aiuti al funzionamento connessi a riduzioni o esenzioni possono essere autorizzati se sono soddisfatte cumulativamente le due condizioni seguenti:

— l'imposta in questione deve avere un significativo effetto positivo in termini di tutela dell'ambiente,

— le deroghe a favore delle imprese interessate devono essere state decise al momento dell'adozione dell'imposta, o devono rendersi necessarie a causa di un mutamento significativo delle condizioni economiche che ponga le imprese in una situazione concorrenziale particolarmente difficile. In quest'ultima ipotesi l'importo della riduzione fiscale non può superare l'aumento degli oneri derivanti dal mutamento delle condizioni economiche. Quando tale aumento degli oneri viene meno, deve cessare anche lo sgravio fiscale.

(41) Secondo le autorità italiane le accise sui combustibili utilizzati in agricoltura, in particolare sul gas da riscaldamento, si possono considerare imposte ambientali (ecotasse) ed hanno un effetto positivo sull'ambiente in quanto incitano i produttori a ridurre il consumo di combustibili.

(42) Per quanto riguarda in particolare il punto 51.2, lettera b), della disciplina, in base al quale le deroghe a favore delle imprese devono essere state decise al momento dell'adozione dell'imposta, le autorità italiane rinviano alla decisione C(2005) 4436 della Commissione del 7 dicembre 2005. A norma di tale decisione «Le accise in questione possono non aver avuto un esplicito scopo ambientale fin dall'inizio e le esenzioni sono state decise [...] molto prima che divenisse applicabile la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2001. Pertanto, si può considerare che le esenzioni fossero state decise al momento dell'adozione delle accise. Di conseguenza, secondo il punto 51.2 della disciplina, alle esenzioni (oggetto della presente decisione) possono applicarsi le disposizioni di cui al punto 51.1.» Le autorità italiane aggiungono che le riduzioni delle accise sono state decise in seguito ad una modifica delle condizioni economiche (in particolare l'aumento esponenziale del prezzo del petrolio) che ha posto i coltivatori in serra in una situazione concorrenziale particolarmente delicata rispetto ai coltivatori in pieno campo e che in altri paesi ha indotto le autorità ad adottare provvedimenti a favore dei serricoltori e del settore della pesca. Le medesime autorità indicano che il prezzo del gasolio da riscaldamento ha registrato, nel periodo considerato, il seguente andamento: + 37 % nel periodo 1999-2000, + 26 % nel periodo 1999-2001 e + 26 % nel periodo 1999-2002. La struttura dei prezzi è stata invece la seguente (in EUR/l come media annua):

(EUR/l)

	Prezzo industriale	Imposte	Prezzo al consumo
1999	0,217	0,524	0,741
2000	0,342	0,523	0,865
2001	0,317	0,504	0,821
2002	0,292	0,542	0,834
2003	0,314	0,547	0,861
2004	0,354	0,555	0,909

(43) Le autorità italiane rilevano d'altro canto che l'applicazione del punto 51 della disciplina obbliga in ogni caso le aziende a versare una parte dell'imposta. La misura adottata dall'Italia può a loro parere essere compatibile se i beneficiari pagano l'importo minimo fissato a livello comunitario (minimo che corrispondeva, secondo le stesse autorità, a 13 EUR/1 000 kg nel corso del periodo 2000-2003 e successivamente a 21 EUR/1 000 kg).

(44) Infine, per quanto riguarda l'importo totale degli aiuti concessi, le autorità italiane indicano che le cifre che figurano nelle diverse leggi finanziarie sono stime basate sulle previsioni di consumo di carburanti da riscaldamento e devono considerarsi nella prospettiva di un mancato introito piuttosto che come un'assegnazione di risorse. A loro parere è difficile quantificare fin d'ora il

vantaggio procurato a ciascun produttore in quanto la gestione del sistema delle imposte è affidata alle regioni, alle province o perfino ai comuni. Le cifre saranno comunicate non appena disponibili.

#### IX. LA LETTERA INVIATA IL 18 MAGGIO 2009

(45) In tale lettera le autorità italiane ribadiscono innanzitutto che le accise costituiscono imposte vigenti e a questo titolo possono beneficiare delle deroghe loro applicabili in virtù delle disposizioni della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, per i motivi già richiamati nel considerando 42 che precede.

(46) A questa argomentazione segue una versione aggiornata della tabella riportata nel considerando 42 della presente motivazione (la colonna delle imposte è ripartita tra accise e IVA). In base alla nuova tabella, nel periodo considerato la struttura dei prezzi è stata la seguente (questa volta i dati sono espressi in EUR/1 000 l):

(EUR/1 000 l)

	Prezzo industriale	IVA	Accise	Prezzo al consumo
1999	219,83	123,5	397,67	741
2000	344,35	144,1	375,92	864,33
2001	313,4	136,7	370,11	820,22
2002	293,31	139,7	405,24	838,26
2003	314,37	143,5	403,21	861,1
2004	355,01	151,6	403,21	909,86

(47) Le autorità italiane sottolineano che tra il 1999 e il 2004 i prezzi al consumo del gasolio da riscaldamento non hanno smesso di aumentare, se si esclude una lieve contrazione tra il 2000 e il 2001. Segue quindi una ripetizione delle argomentazioni già illustrate nei considerando 42 e 43.

(48) Per quanto riguarda la giustificazione della misura alla luce del sistema fiscale italiano, le autorità italiane precisano che in Italia le quantità di combustibile esentate sono ripartite in base alle superfici, alla qualità delle colture e alla dotazione in attrezzature agricole effettivamente utilizzate. Pertanto si può ritenere che l'esenzione sia calcolata in funzione del tipo di attività svolta e, nel caso delle coltivazioni sotto serra, in maniera proporzionale perché questo tipo di coltura è nettamente dipendente dal gasolio ed è caratterizzata da condizioni di produzione del tutto diverse da quelle delle colture di pieno campo. Inoltre, l'esenzione non favorisce un solo prodotto perché si applica a tutte le produzioni sotto serra e la serricoltura può essere considerata una pratica diffusa in tutto settore agricolo.

- (49) Per quanto riguarda in via più generale l'applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, le autorità italiane ritengono che non sussistano le condizioni di cui al citato paragrafo in quanto le esenzioni non sono né selettive né tali da falsare la concorrenza.
- (50) Sul piano della selettività esse fanno riferimento alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-233/04 <sup>(9)</sup>. Nella valutazione (punto 86) il Tribunale ha stabilito: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 87 CE, è irrilevante che la situazione del presunto beneficiario del provvedimento sia migliorata o aggravata rispetto alla situazione giuridica precedente o, all'opposto, non sia evoluta nel tempo. Occorre unicamente determinare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire "talune imprese o talune produzioni" ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, CE, rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal provvedimento interessato.»
- (51) A parere delle autorità italiane l'esenzione applicata al gasolio utilizzato in ambiente protetto in cui si realizza la coltivazione di prodotti agricoli non crea alcuna distinzione tra imprese che si trovano nella stessa situazione giuridica e fattuale, né fra i prodotti, in quanto tutte le imprese, indipendentemente dai beni prodotti, possono beneficiare dell'esenzione quando si approvvigionano in gasolio per le produzioni sotto serra.
- (52) Per quanto riguarda l'idoneità a falsare la concorrenza, le autorità italiane si riferiscono alla decisione C(2008) 1105 della Commissione, che al considerando 43 recita: «Le esenzioni totali e parziali concesse dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/81/CEE, perseguono le stesse finalità delle misure di cui alla direttiva 2003/96/CE, e hanno una portata piuttosto inferiore e quindi si può dire, per analogia, che non dovrebbero indebitamente falsare la concorrenza».
- (53) Le autorità italiane aggiungono inoltre che al punto 32 della stessa decisione la Commissione considera che questo tipo di misure connesse ai carburanti utilizzati nell'attività di produzione agricola primaria non falsa indebitamente la concorrenza, date le dimensioni ridotte delle aziende agricole nell'Unione europea (oltre il 60 % delle aziende hanno meno di 5 ettari di superficie agricola utilizzata). Partendo da questa considerazione sottolineano che, in base al suddetto criterio di dimensioni, le esenzioni in parola potrebbero difficilmente falsare la concorrenza poiché circa l'80 % delle aziende agricole italiane conta meno di 5 ha di superficie agricola utilizzata.
- (54) Un altro argomento utilizzato dalle autorità italiane è che la quantità di gasolio che può essere destinata al riscal-

damento di 1 m<sup>3</sup> di serra è di soli 2 litri. Inoltre, in base ad uno studio dell'Enama (Ente nazionale per la meccanizzazione agricola) sul consumo di gasolio in 14 delle 20 regioni italiane, il gasolio utilizzato in serra (167 436 001 litri) ha rappresentato solo l'11,77 % del consumo di gasolio agricolo nel 2002 e il 10,67 % nel 2003.

- (55) Dopo aver fornito tali chiarimenti a sostegno della loro tesi secondo cui le esenzioni in parola non comportano elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, le autorità italiane ribadiscono la natura orizzontale delle esenzioni, insistono sul fatto che tutti i produttori agricoli potrebbero beneficiarne se praticassero la coltivazione in serra e sottolineano che il criterio di non discriminazione non può applicarsi retroattivamente, per motivi di legittimo affidamento e certezza del diritto.

#### X. VALUTAZIONE

- (56) La presente decisione riguarda la differenza fra le esenzioni dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, da un lato, e le esenzioni dalle accise sul gasolio utilizzato come carburante, dall'altro.
- (57) Tenendo conto delle argomentazioni presentate dalle autorità italiane nelle risposte alle aperture di procedimento, occorre esaminare innanzitutto se il regime contenga elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (58) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (59) Il regime in esame corrisponde a tale definizione non solo perché è finanziato con risorse statali (concedendo esenzioni da accise lo Stato rinuncia a determinate entrate che potrebbe altrimenti riscuotere), ma anche perché favorisce talune imprese (le aziende del settore dell'agricoltura e, al suo interno, quelle che coltivano sotto serra) e può incidere sugli scambi e falsare la concorrenza vista la posizione occupata dall'Italia nella produzione agricola sotto serra (ad esempio, in termini di superficie delle serre dedite alla produzione di ortaggi freschi, nel 2000 e nel 2003 l'Italia occupava il secondo posto tra i paesi produttori dell'Unione europea; nel 2000 e nel 2001 l'Italia è stata il primo produttore di ortaggi dell'Unione europea e infine, nel periodo a cui si riferiscono i procedimenti aperti, l'Italia era il secondo paese europeo in termini di superficie dedicata alle coltivazioni sotto serra).

<sup>(9)</sup> TPG, sentenza del 10 aprile 2008, *Paesi Bassi contro Commissione*, Racc. [2008] pag. II-00591.

(60) Nel corso dell'esame del fascicolo le autorità italiane hanno addotto una serie di argomenti per difendere la loro tesi secondo cui il regime non contiene elementi di aiuto di Stato:

— in base all'accordo politico raggiunto dal Consiglio e dalla Commissione in occasione del Consiglio Ecofin del 19 marzo 2003, le deroghe al regime [fiscale] generale o le differenziazioni al suo interno che sono giustificate dalla natura o dalle caratteristiche generali del regime fiscale non implicano aiuti di Stato; inoltre in Italia le esenzioni si inseriscono nella logica del sistema fiscale italiano perché valgono per tutte le produzioni sotto serra e perché i quantitativi di combustibile esentati dalle accise sono ripartiti in funzione dell'attività esercitata,

— in base alle stime e ai dati disponibili, il regime in esame «non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza» (cfr. considerando 30 e 31),

— le esenzioni non sono né selettive né tali da falsare la concorrenza.

(61) Va innanzitutto sottolineato che nessun accordo politico può modificare il concetto di aiuto quale definito in modo oggettivo dal trattato.

(62) Per quanto riguarda l'argomento secondo cui le esenzioni sarebbero giustificate dalla natura o dalle caratteristiche generali del sistema fiscale, la Commissione ritiene che le esenzioni specifiche dalle accise, limitate a una data produzione (nella fattispecie la produzione sotto serra che ha beneficiato di esenzioni maggiori rispetto alle colture in pieno campo) non possono essere giustificate dalla natura e dalla logica del sistema fiscale quando il diritto comunitario obbliga gli Stati membri, in linea di principio, a imporre aliquote di accisa<sup>(10)</sup>. La stessa considerazione vale quando il diritto comunitario non prescrive la concessione di siffatte esenzioni. L'argomento secondo cui le esenzioni valgono per tutte le produzioni sotto serra non è pertinente in questo caso perché interi rami della produzione agricola hanno beneficiato di esenzioni inferiori a quelle concesse ai serricoltori e se, come affermano le autorità italiane, i quantitativi di combustibile esentati sono ripartiti in funzione dell'attività esercitata, la logica del sistema fiscale avrebbe voluto che l'esenzione fosse la stessa per tutte le attività basate sull'uso di gasolio.

(63) La questione della selettività è già stata affrontata nel considerando 58 della presente motivazione. Per quanto riguarda il riferimento alla sentenza nella causa T 233/04, alla luce dei considerando 25 e 26 della presente motivazione la Commissione constata che, se è vero che gli operatori del settore agricolo che utilizzano gasolio hanno potuto beneficiare di esenzioni, i serricoltori hanno tuttavia beneficiato di esenzioni più cospicue.

Tutti gli operatori si trovavano in una situazione fattuale analoga dal momento che usavano gasolio per produrre e quindi erano interessati nella stessa misura dall'obiettivo del provvedimento (attenuazione degli effetti della lievitazione dei prezzi dei prodotti petroliferi), indipendentemente dal loro statuto giuridico. Il fatto che in una situazione analoga alcuni abbiano potuto beneficiare di esenzioni più cospicue di altri dimostra che il regime reca un elemento di selettività.

(64) Per quanto riguarda l'argomento secondo cui il regime non pregiudica il buon funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni di concorrenza, la Commissione respinge gli argomenti delle autorità italiane. Infatti:

— la decisione a cui si riferiscono le autorità italiane nel considerando 52 della presente motivazione conclude che esiste un aiuto di Stato che può essere approvato in base alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato; tale deroga non può tuttavia essere fatta valere per dimostrare l'assenza di elementi di aiuto di Stato nel regime in esame (questa considerazione vale anche per l'argomento sostenuto dalle autorità italiane e illustrato nel considerando 53 della presente motivazione),

— i dati indicati nel considerando 54 della presente motivazione non sono completi (14 regioni su 20) e non c'è nulla che permetta di concludere che siano rappresentative: non è possibile dedurre, infatti, se le regioni per le quali sono stati forniti i dati corrispondano alle regioni in cui le coltivazioni in serra sono più diffuse; inoltre i dati relativi al consumo nel settore agricolo indicano piuttosto che il gasolio costituisce un importante mezzo di produzione agricola. In ogni caso è sufficiente che l'aiuto rafforzi la posizione concorrenziale di un'impresa rispetto a quella di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari perché il medesimo aiuto sia tale da comportare distorsioni di concorrenza e da alterare gli scambi intracomunitari<sup>(11)</sup>. Questo avviene nel caso in esame giacché l'esenzione concessa favorisce le imprese italiane che coltivano prodotti agricoli sotto serra rispetto alle imprese operanti nello stesso settore negli altri Stati membri.

(65) Le autorità italiane avevano affermato anche, in risposta alla prima apertura di procedimento, che gli aiuti in parola non costituiscono aiuti di Stato ma devono essere esaminati alla luce delle disposizioni delle direttive 92/81/CEE e 2003/96/CE. Esse hanno tratto questa conclusione dall'argomentazione secondo cui l'esistenza di aiuti di Stato sarebbe esclusa dal semplice fatto che una direttiva europea prevede la possibilità di concedere esenzioni dalle imposte. Tale argomentazione è stata ribadita nella risposta all'ingiunzione di fornire informazioni loro trasmessa.

<sup>(10)</sup> Cfr. decisione 2006/323/CE della Commissione (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 12).

<sup>(11)</sup> CGCE, sentenza 17 settembre 1980, *Philip Morris Holland contro Commissione*, causa 730/79.

- (66) La Commissione non può condividere tale argomentazione. La direttiva 92/81/CEE precisa in effetti, nel sesto considerando, che gli Stati membri possono applicare a titolo facoltativo altre [...] esenzioni [...], purché ciò non causi distorsioni della concorrenza. L'articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva stabilisce inoltre che gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali «fatte salve altre disposizioni comunitarie». Facendo riferimento all'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza, la direttiva 92/81/CEE non esclude che le esenzioni possano costituire aiuti di Stato. Merita ricordare che le competenze della Commissione in materia di aiuti di Stato sono conferite direttamente dal trattato e che tali competenze non possono essere limitate da una direttiva il cui scopo è l'armonizzazione di un'imposta a livello europeo.
- (67) Inoltre, la direttiva 2003/96/CE indica, nei considerando 15 e 24, che le misure volte a istituire aliquote di imposizione differenziate devono essere conformi alle norme che disciplinano il mercato interno e la concorrenza per non comportare distorsioni di concorrenza. L'obbligo di applicazione delle regole di concorrenza è confermato anche dall'articolo 26 della stessa direttiva, che richiama l'attenzione sul fatto che le misure di cui trattasi possono costituire aiuti di Stato e devono, in tal caso, essere notificate a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Il suddetto articolo stabilisce esplicitamente che le informazioni comunicate alla Commissione a norma della direttiva non esimono gli Stati membri dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (68) Infine le stesse autorità italiane affermano (cfr. considerando 39 della presente motivazione), che l'applicazione di esenzioni crea una distorsione di concorrenza, elemento caratteristico di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (69) Tenendo conto di tutte queste considerazioni la Commissione conclude che le esenzioni dalle accise applicate nell'ambito del regime in esame costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (70) Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, talune misure possono considerarsi, in via derogatoria, compatibili con il mercato comune.
- (71) Le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato, relative agli aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania non sono applicabili nel caso di specie, quali che siano i beneficiari del regime.
- (72) La Commissione ritiene che le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, relative allo sviluppo di determinate regioni, non si applichino al regime in esame perché quest'ultimo non comprende aiuti intesi a favorire lo sviluppo economico di determinate regioni nelle quali il tenore di vita sia anormalmente basso o in cui si abbia una grave forma di sottoccupazione.
- (73) Quanto alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, è sufficiente constatare che il regime fiscale in esame non costituisce un progetto importante di comune interesse europeo e non mira a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia italiana. L'aiuto, inoltre, non è nemmeno destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, ai sensi della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato.
- (74) Di conseguenza, l'unica deroga che si possa invocare è quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (75) Poiché gli aiuti inerenti al regime in esame sono aiuti non notificati, la loro compatibilità con il mercato comune va analizzata alla luce delle regole in materia di aiuti di Stato vigenti al momento della loro concessione, come precisa la Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegittimamente concessi <sup>(12)</sup>.
- (76) Se è vero che il considerando 172 dei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 <sup>(13)</sup> considera compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, alcuni aiuti illegittimi concessi dopo l'entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE, questo vale però solo se le condizioni di tale direttiva sono state rispettate e se non c'è stata alcuna differenziazione all'interno del settore agricolo. Lo stesso dicasi per gli aiuti illegittimamente concessi in base alla direttiva 92/81/CEE.
- (77) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 92/81/CEE «Gli Stati membri applicano agli oli minerali un'accisa armonizzata conformemente alla presente direttiva». Nel paragrafo 2 del medesimo articolo si precisa che gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/82/CEE, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali <sup>(14)</sup>.
- (72) La Commissione ritiene che le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, rela-

<sup>(12)</sup> GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

<sup>(13)</sup> GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

<sup>(14)</sup> GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. L'importo delle accise sul gasolio usato per il riscaldamento delle serre è indicato al considerando 43.

- (78) La direttiva 92/82/CEE prevede, all'articolo 5, paragrafo 2, un'accisa sul gasolio di un importo pari a 18 ecu per 1 000 l se il gasolio è utilizzato per i motori fissi, gli impianti ed i macchinari usati in cantieri edili, le opere di ingegneria civile ed i lavori pubblici, oppure per i veicoli che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale o che non hanno ricevuto un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica.
- (79) La direttiva 92/81/CEE precisa, all'articolo 2, paragrafo 2, che «Gli oli minerali, diversi da quelli per cui la direttiva 92/82/CEE prescrive un livello di accisa, sono assoggettati all'accisa se sono destinati ad essere utilizzati, se sono messi in vendita o se sono utilizzati come combustibili o carburanti. L'aliquota del diritto esigibile è fissata, a seconda dell'uso, al livello applicabile al combustibile ovvero al carburante per motori equivalente» (l'importo di 13 EUR indicato dalle autorità italiane, di cui al precedente considerando 43 della presente motivazione, è quello dell'accisa applicabile al combustibile o a un carburante per motori equivalente, in altre parole l'accisa per l'olio pesante fissata a 13 EUR per 1 000 kg all'articolo 6 della medesima direttiva).
- (80) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/81/CEE prevede tuttavia che «Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali usati sotto controllo fiscale [...] esclusivamente nei lavori agricoli o orticoli nonché nella silvicoltura e nella piscicoltura d'acqua dolce».
- (81) A norma della direttiva 2003/96/CE, applicabile a partire dal 1° gennaio 2004 <sup>(15)</sup>, il tasso minimo dell'accisa sul gasolio da riscaldamento è fissato a 21 EUR per 1 000 l (articolo 9 della direttiva in combinato con la tabella C dell'allegato I della medesima). Tale direttiva contiene inoltre una disposizione analoga a quella dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/81/CEE nell'articolo 15, paragrafo 3, a norma del quale «Gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura».
- (82) A norma delle due direttive succitate era quindi possibile concedere esenzioni totali dalle accise. Tuttavia, poiché istituisce una differenziazione tra le esenzioni da accisa che favorisce alcune aziende agricole, il regime di aiuti in esame non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune alla luce del punto 172 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 <sup>(16)</sup>.
- (83) Nell'intero periodo oggetto dei due procedimenti avviati nei confronti delle esenzioni dall'accisa (dal 3 ottobre 2000 al 31 dicembre 2004 — cfr. considerando 25 e 27 ), le regole applicabili in materia di aiuti di Stato erano quelle enunciate negli orientamenti agricoli per gli aiuti nel settore agricolo <sup>(17)</sup> (di seguito, gli orientamenti agricoli del 2000).
- (84) La Commissione constata che, tenendo conto della loro natura (esenzioni totali dalle accise), gli aiuti costituiscono aiuti di Stato unilaterali, destinati semplicemente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore. Questa constatazione è corroborata dal fatto che, nelle informazioni complementari fornite, le autorità italiane spiegano che la concessione degli aiuti è motivata dalla lievitazione dei prezzi del petrolio (cfr. considerando 39 della presente motivazione).
- (85) A norma del punto 3.5 degli orientamenti agricoli del 2000, siffatti aiuti configurano aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune.
- (86) Gli orientamenti agricoli del 2000 ammettono tuttavia, al punto 5.5, un'eccezione alle disposizioni del punto 3.5 succitate per gli aiuti al funzionamento a vocazione ambientale.
- (87) Il punto 5.5.4 degli orientamenti agricoli del 2000, in particolare, si riferisce al caso specifico delle esenzioni parziali o totali dalle imposte ambientali. In tale punto degli orientamenti la Commissione, dopo aver esposto determinate riserve ha affermato che tale tipo di aiuti può essere ammesso alle seguenti condizioni cumulative:
- se si tratta di aiuti temporanei (durata massima cinque anni) e decrescenti,
  - se può essere dimostrato che sono necessari a compensare una perdita di competitività sul piano internazionale,
  - se il regime di aiuti costituisce un incentivo reale a ridurre l'uso dei mezzi di produzione di cui trattasi.
- (88) Nel caso in esame la Commissione constata che gli aiuti non sono decrescenti perché, alla luce dei vari articoli delle leggi finanziarie che hanno previsto le esenzioni dall'accisa, l'esenzione è parziale fino al 31 dicembre 2000 e quindi totale per ciascuno dei periodi di cui al considerando 27 della presente motivazione. Inoltre, gli aiuti non erano temporanei perché, se si eccettua il secondo semestre del 2001, le esenzioni sono state in realtà permanenti per tutto il periodo considerato. Le autorità italiane hanno fatto certo riferimento all'esistenza di una situazione concorrenziale delicata (cfr. considerando 42 della presente motivazione), ma non hanno fornito dati che dimostrino la perdita di competitività. Infine appare inverosimile che un regime di esenzioni, il quale per definizione rende i combustibili meno cari, possa incitare i beneficiari a ridurre l'impiego dei mezzi di produzione interessati (che si tratti delle serre o, per estensione, degli stessi combustibili, se li si considera come mezzi di produzione).

<sup>(15)</sup> Tranne che per determinate disposizioni non pertinenti nel caso che ci occupa.

<sup>(16)</sup> Cfr; nota 13.

<sup>(17)</sup> GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

- (89) Gli aiuti di Stato in esame non possono quindi essere considerati giustificati esclusivamente dalle disposizioni degli orientamenti agricoli del 2000 che consentono di ritenere compatibili con il mercato comune semplici aiuti al funzionamento.
- (90) Ciò premesso, gli orientamenti agricoli del 2000 prevedono anche, nel punto 5.6.2, la possibilità di procedere ad un esame degli aiuti caso per caso, tenendo conto dei principi esposti nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.
- (91) Tenendo conto del periodo cui si riferiscono i due procedimenti, le regole in materia di aiuti di Stato da prendere in considerazione per l'analisi della compatibilità degli aiuti in esame sono le seguenti:
- per il periodo dal 3 ottobre 2000 al 2 febbraio 2001, la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente in vigore dal 1994 (di seguito la disciplina del 1994) <sup>(18)</sup>,
  - per il periodo dal 3 febbraio 2001 al 31 dicembre 2004, la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente in vigore dal 3 febbraio 2001 (di seguito la disciplina del 2001) <sup>(19)</sup>.
- (92) A norma delle disposizioni della disciplina del 1994 (punto 3.4), la Commissione può derogare al principio del divieto degli aiuti al funzionamento purché tali aiuti abbiano come unico scopo la compensazione dei costi aggiuntivi rispetto ai costi della produzione tradizionale, siano temporanei e in linea di massima decrescenti e costituiscano un incentivo alla riduzione dell'inquinamento o alla rapida introduzione di metodi più efficienti di utilizzazione delle risorse.
- (93) Lo stesso punto 3.4 precisa che l'esenzione temporanea dal pagamento di nuove imposte ambientali può essere accordata, se necessario, per compensare perdite di competitività, in particolare a livello internazionale. Un altro fattore da prendere in considerazione è la contropartita che le imprese interessate devono fornire sotto il profilo della riduzione dell'inquinamento. Tale disposizione si applica anche alle esenzioni fiscali istituite da una normativa comunitaria.
- (94) Oltre al fatto che, come indicato nell'analisi effettuata alla luce del punto 5.5.4 degli orientamenti agricoli del 2000, gli aiuti non sono né temporanei, né decrescenti né contengono alcun incentivo, la Commissione constata che nelle informazioni di cui dispone non si trova nulla che dimostri che gli aiuti siano strettamente limitati a compensare un sovraccosto di produzione rispetto ai costi di produzione tradizionali. Gli aiuti non soddisfano quindi le condizioni richiamate al considerando 92 della presente motivazione che permetterebbero di considerarli compatibili con il mercato comune.
- (95) Inoltre, nel caso di specie non sono pertinenti le condizioni richiamate al considerando 93 della presente motivazione in quanto gli aiuti non riguardano imposte nuove (le accise esistevano prima del periodo al quale si riferiscono i due procedimenti: a titolo di esempio, l'articolo 24, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 che introduce l'esenzione totale da accisa per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 fa riferimento alla legge n. 662 del 1996 che già riguardava accise e rinviava al decreto legislativo n. 504/1995, che reca il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi). La Commissione nota al riguardo che le autorità italiane non hanno contestato la natura di «imposta previgente» dei tributi in esame. Inoltre non hanno mai sostenuto che dette imposte fossero state istituite recentemente (cfr. considerando 40 e 45 della presente motivazione).
- (96) Tali aiuti non possono quindi essere dichiarati compatibili con il mercato comune in base alle disposizioni della disciplina del 1994.
- (97) La disciplina del 2001 opera una distinzione tra le imposte nuove (punto 51.1) e le imposte previgenti (punti 51.2 e 52).
- (98) La Commissione constata che le accise oggetto di esenzione devono considerarsi imposte previgenti nel corso del periodo in esame, perché, oltre alle considerazioni illustrate al considerando 95 della presente motivazione, le esenzioni sono state decise anno per anno nelle diverse leggi finanziarie e non in una qualsiasi legge adottata con deroghe automatiche in un qualsiasi momento del periodo considerato. Inoltre, come la Commissione ha già osservato nel considerando 95 della presente motivazione, le autorità italiane non hanno contestato la natura di «imposte previgenti» delle imposte in esame e non hanno mai sostenuto che esse siano state istituite recentemente.
- (99) Il punto 51.2. della disciplina del 2001, come indicato nel considerando 40 della presente motivazione, prevede la possibilità di applicare alle imposte previgenti le condizioni di autorizzazione applicabili alle imposte nuove, enunciate nel punto 51.1, se sono soddisfatte cumulativamente le due condizioni seguenti:
- l'imposta in questione deve avere un significativo effetto positivo in termini di tutela dell'ambiente,

<sup>(18)</sup> GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

<sup>(19)</sup> Cfr. nota 5.

- le deroghe a favore delle imprese interessate devono essere state decise al momento dell'adozione dell'imposta, o devono rendersi necessarie a causa di un mutamento significativo delle condizioni economiche che ponga le imprese in una situazione concorrenziale particolarmente difficile. In quest'ultima ipotesi l'importo della riduzione fiscale non può superare l'aumento degli oneri derivanti dal mutamento delle condizioni economiche. Quando tale aumento degli oneri viene meno, deve cessare anche lo sgravio fiscale.
- (100) La Commissione può ammettere che un'imposta come l'accisa sul gasolio da riscaldamento, il cui effetto è un aumento del prezzo del gasolio, possa indurre gli utilizzatori a diminuire il consumo di gasolio con ripercussioni positive in termini di protezione dell'ambiente. Tuttavia tali esenzioni sono state fissate anno dopo anno, perfino con un'interruzione tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2001 (cfr. considerando 27 della presente motivazione) e le autorità italiane non hanno né dimostrato né mai sostenuto che tali deroghe fossero state decise al momento dell'adozione dell'imposta. Al contrario hanno sottolineato che le deroghe erano state adottate per far fronte ad un fenomeno puramente congiunturale, ossia la lievitazione dei prezzi dei carburanti e dei combustibili.
- (101) Non è possibile accogliere l'argomento addotto dalle autorità italiane, secondo cui la Commissione dovrebbe svolgere la propria analisi come se le esenzioni fossero state decise al momento dell'istituzione dell'imposta. Le medesime autorità fanno in effetti riferimento alla decisione C(2005) 4436 della Commissione (cfr. considerando 42 della presente motivazione). In tale decisione (cfr. in particolare il considerando 74 della decisione stessa) la Commissione aveva basato le proprie conclusioni sul fatto che le esenzioni erano state decise ben prima che entrasse in vigore la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2001. Nel caso in esame occorre tuttavia constatare che le prime esenzioni risalgono all'ottobre 2000, ossia poco prima che entrasse in applicazione la disciplina succitata. Va sottolineato che in nessun momento le autorità italiane hanno fatto valere esenzioni concesse in precedenza.
- (102) D'altro canto, per quanto riguarda la seconda delle condizioni di cui al punto 51.2, secondo trattino, della disciplina del 2001, le autorità italiane non hanno fornito elementi che dimostrino un mutamento significativo delle condizioni economiche che avrebbe potuto porre le imprese in una situazione concorrenziale particolarmente difficile (cfr. considerando 88 della presente motivazione), né la prova che l'importo dell'esenzione non abbia superato l'aumento degli oneri connessi alla modifica delle condizioni economiche. Per quanto riguarda in particolare la questione della situazione concorrenziale, i dati delle tabelle riportate nei considerando 42 e 46 della presente motivazione non contengono alcun elemento comparativo, né permettono quindi di evidenziare un qualsivoglia grado della situazione concorrenziale delle imprese italiane della serricoltura. Al riguardo va sottolineato anche che la lievitazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ha colpito l'intera Europa e non solo l'Italia.
- (103) Poiché non è rispettata una delle due condizioni richiamate nel considerando 99 della presente motivazione, non si possono applicare le disposizioni del punto 51.2, e di conseguenza nemmeno quelle del punto 51.1, della disciplina del 2001.
- (104) In subordine, quand'anche le disposizioni del punto 51.2 fossero state applicabili, le esenzioni in esame non potrebbero considerarsi ammissibili nell'ambito del punto 51.1., che prevede infatti:
- «Se uno Stato membro introduce una nuova imposta per motivi ambientali, in un certo settore d'attività o per determinati prodotti, in assenza di un'armonizzazione fiscale comunitaria, o se l'imposta prevista dallo Stato membro è superiore all'aliquota fissata dalla norma comunitaria, la Commissione considera che possono giustificarsi decisioni di esenzione, aventi efficacia decennale e forma non decrescente, nei seguenti due casi:
- a) quando gli sgravi sono subordinati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro interessato e le imprese beneficiarie, con cui le imprese o le loro associazioni s'impegnano a conseguire determinati obiettivi di tutela ambientale nel corso del periodo d'applicazione degli sgravi, oppure quando le imprese s'impegnino a stipulare liberi accordi aventi lo stesso effetto. Tali accordi o impegni possono vertere, per esempio, sulla riduzione del consumo d'energia, sulla riduzione delle emissioni inquinanti o su un'altra azione proficua per l'ambiente. Il contenuto degli accordi dev'essere negoziato da ciascuno Stato membro e sarà valutato dalla Commissione in sede di esame dei progetti d'aiuto notificati. Lo Stato membro deve organizzare controlli rigorosi sull'adempimento degli impegni sottoscritti dalle imprese o dalle associazioni di imprese. Gli accordi conclusi tra lo Stato membro e le imprese o associazioni di imprese interessate devono prevedere le modalità relative alle sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni assunti.
- Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nell'ipotesi in cui lo Stato membro subordini lo sgravio fiscale a condizioni che abbiano lo stesso effetto degli accordi o impegni suddetti;
- b) detti sgravi possono anche non essere subordinati alla conclusione di accordi fra lo Stato membro e le imprese beneficiarie, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni alternative:
- ove lo sgravio riguardi un'imposta comunitaria, l'importo effettivamente pagato dalle imprese a seguito della riduzione deve restare significativamente superiore al minimo comunitario, e comunque a un livello tale da incentivare le imprese ad agire per migliorare la tutela dell'ambiente,

— ove lo sgravio riguardi un'imposta nazionale applicata in assenza di imposte comunitarie, le imprese beneficiarie della riduzione devono comunque pagare una parte significativa dell'imposta nazionale.»

- (105) Nella fattispecie le accise applicate erano certo (al lordo di esenzioni o riduzioni) superiori al livello di tassazione armonizzato (cfr. considerando 43 e 46), ma non risulta che siano stati conclusi accordi quali quelli previsti al punto 51.1, lettera a), tra lo Stato membro e i beneficiari o che simili accordi siano stati spontaneamente sottoscritti da questi ultimi (alla Commissione non è stato notificato alcun accordo). Le autorità italiane hanno sottolineato d'altronde che le esenzioni contestate erano state concesse per far fronte ad una congiuntura difficile e non hanno mai citato una qualsiasi contropartita ambientale richiesta ai beneficiari.
- (106) L'ipotesi alternativa alla conclusione di accordi prevista al punto 51.1, lettera b), succitata, non si può applicare nel caso in esame perché, nella parte del periodo considerato che è posteriore all'entrata in applicazione della disciplina del 2001, i serricoltori hanno beneficiato di un'esenzione totale dalle accise e non hanno quindi pagato un importo superiore al minimo comunitario<sup>(20)</sup>, di livello tale da incitarli ad agire per migliorare la tutela dell'ambiente come previsto dalla medesima disciplina nei casi in cui la riduzione riguardi un'imposta comunitaria.
- (107) Il punto 52 della disciplina del 2001 indica tuttavia che quando un'imposta vigente subisca un aumento significativo e lo Stato membro ritenga che siano necessarie deroghe per talune imprese, si applicano condizioni analoghe a quelle stabilite nel punto 51.1 per le nuove imposte. Occorre quindi esaminare anzitutto se le accise abbiano subito un aumento significativo.
- (108) Dalla tabella riportata nel punto 46 della presente motivazione, risulta che le accise non sono aumentate in maniera significativa in quanto il loro andamento è stato il seguente: - 5,4 % nel periodo 1999-2000, - 6,98 % nel periodo 1999-2001, + 1,9 % nel periodo 1999-2002 e + 1,3 % nel periodo 1999-2003. Da un anno all'altro l'andamento delle accise è stato il seguente: - 5,4 % dal 1999 al 2000, - 1,6 % dal 2000 al 2001, + 9,5 % dal 2001 al 2002 e - 0,5 % dal 2002 al 2003. Si evince quindi che le accise non hanno smesso di diminuire, tranne tra il 2001 e il 2002. L'aumento registrato nel corso di tale periodo non si può tuttavia considerare significativo, in quanto in realtà non ha avuto praticamente alcun effetto sull'andamento dei prezzi al consumo del gasolio da riscaldamento (in base alle indicazioni della tabella, il prezzo al consumo del gasolio da riscaldamento nel corso di questi due anni è aumentato solo del 2,2 %). In questo caso non si possono quindi applicare le disposizioni del punto 52 della disciplina del 2001.
- (109) Infine, il punto 53 della disciplina del 2001 indica che «Se le riduzioni riguardano un'imposta armonizzata a livello comunitario e l'imposta nazionale è inferiore o pari al minimo comunitario [...] gli eventuali sgravi devono rispondere alle condizioni stabilite ai punti 45 e 46, e devono essere espressamente autorizzate in deroga al minimo comunitario».
- (110) Il punto 45 della disciplina del 2001 indica che la durata dell'aiuto deve essere limitata a cinque anni se l'aiuto è decrescente e che l'intensità può raggiungere il 100 % dei sovraccosti<sup>(21)</sup> nel primo anno, ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.
- (111) Il punto 46 della disciplina del 2001 indica che in caso di aiuti non decrescenti la durata dell'aiuto è limitata a cinque anni e l'intensità al 50 % dei sovraccosti.
- (112) Nel caso in esame la Commissione ha già constatato che gli aiuti non erano decrescenti (cfr. considerando 88 della presente motivazione). Di conseguenza potrebbero applicarsi loro solo le disposizioni del punto 46 della disciplina. Ma le informazioni fornite dalle autorità italiane non permettono in alcun modo alla Commissione di concludere che l'intensità degli aiuti sia stata limitata al 50 % dei sovraccosti di produzione generati dalle accise rispetto ai prezzi di mercato dei prodotti ottenuti in serra.
- (113) Tali aiuti non possono quindi considerarsi ammissibili in base alle disposizioni del punto 46 della disciplina del 2001 né di conseguenza in base alle disposizioni del punto 53 della medesima disciplina.

<sup>(20)</sup> 13 EUR per 1 000 kg per il periodo 2000-2003 e 21 EUR per 1 000 l — cfr. considerando 43.

<sup>(21)</sup> I sovraccosti sono definiti nel punto 43 della disciplina: si tratta dei sovraccosti di produzione rispetto ai prezzi di mercato dei prodotti.

- (114) Le considerazioni espresse nei considerando 94-112 della presente dimostrano che gli aiuti in esame non si possono dichiarare compatibili con il mercato comune in base alle disposizioni della disciplina del 2001.
- (115) Per quanto riguarda gli altri argomenti addotti dalle autorità italiane nelle varie fasi dell'esame del fascicolo, la Commissione constata che non ci sono elementi di informazione che le permettano di sciogliere i dubbi espressi nel considerando 34, lettera b), della presente motivazione. L'argomento di cui al considerando 43 della presente motivazione, secondo cui la misura adottata a livello italiano può essere compatibile con il mercato comune se i beneficiari versano l'importo minimo stabilito a livello comunitario non è pertinente, perché i serricoltori hanno beneficiato dell'esenzione completa dalle accise per la quasi totalità del periodo in esame e quindi non hanno pagato imposte.
- (116) Gli argomenti esposti dal terzo interessato che ha comunicato osservazioni dopo la prima apertura del procedimento non forniscono, dal canto loro, elementi a sostegno della compatibilità degli aiuti con il mercato comune. Per quanto riguarda, infatti, la precarietà della situazione in cui si verrebbero a trovare le aziende beneficiarie in caso di dichiarazione di incompatibilità e di recupero dell'aiuto, si rammenta che il recupero di un aiuto incompatibile è necessario per ripristinare la situazione previgente, vale a dire la situazione di assenza di distorsione di concorrenza esistente prima della concessione degli aiuti. Il fatto che determinate imprese non siano più redditizie è solo conseguenza del libero gioco della concorrenza in normali condizioni di economia di mercato. D'altro canto, nulla prova che la diminuzione del consumo di gasolio determini necessariamente una riduzione della qualità dei prodotti ottenuti (al massimo tale riduzione potrebbe ritardare un po' la maturazione o la crescita). Infine, il riferimento alla situazione di altri paesi per dimostrare l'assenza di distorsioni di concorrenza non è pertinente. In proposito è sufficiente constatare che l'esenzione consente di migliorare la posizione concorrenziale dei serricoltori italiani rispetto a quella degli altri paesi e che quindi la pietra di paragone deve essere costituita dalla situazione vigente in Italia in assenza delle esenzioni.
- (117) La Commissione constata che l'Italia ha dato illegittimamente esecuzione agli aiuti di cui trattasi, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. L'analisi che precede dimostra che gli aiuti non si possono dichiarare compatibili con il mercato comune perché non rispondono alle condizioni degli orientamenti agricoli del 2000 e del 2007 e delle discipline ambientali del 1994 e del 2001. Inoltre, l'analisi ha dimostrato che la semplice esistenza di direttive non può giustificare l'applicazione di misure che possono creare distorsioni di concorrenza e le autorità italiane non hanno eliminato tutti i dubbi espressi dalla Commissione al momento dell'avvio del procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.
- (118) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative ad aiuti illegittimi la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (nella fattispecie i serricoltori). L'Italia è quindi tenuta a prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l'aiuto incompatibile erogato, il cui importo corrisponde alla differenza tra l'esenzione totale dalle accise concessa e l'aliquota di accisa ridotta concessa agli altri operatori del settore agricolo. Ai sensi del punto 42 della Comunicazione della Commissione «Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili»<sup>(22)</sup>, l'Italia dispone di quattro mesi per l'esecuzione della presente decisione a decorrere dalla sua entrata in vigore. L'aiuto da recuperare è maggiorato degli interessi, calcolati conformemente al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione<sup>(23)</sup>, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.
- (119) Ciò detto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito del regime in esame, i quali al momento dell'erogazione soddisfino le condizioni previste da un regolamento della Commissione adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio<sup>(24)</sup> (regolamento de minimis), non si considerano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (120) Al momento della concessione degli aiuti in esame non vigevano ancora disposizioni comunitarie che disciplinavano gli aiuti de minimis nel settore agricolo.
- (121) Le prime disposizioni comunitarie adottate in materia sono quelle del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca<sup>(25)</sup>.
- (122) A norma del regolamento (CE) n. 1860/2004, gli aiuti non superiori a 3 000 EUR per beneficiario in un triennio (tale importo comprende l'aiuto de minimis concesso all'impresa) non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e di conseguenza non rientrano nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

## XI. CONCLUSIONE

- (117) La Commissione constata che l'Italia ha dato illegittimamente esecuzione agli aiuti di cui trattasi, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. L'analisi che precede dimostra che gli aiuti non si possono dichiarare compatibili con il mercato comune perché non rispondono alle condizioni degli orientamenti agricoli del 2000 e del 2007 e delle discipline ambientali del 1994 e del 2001. Inoltre, l'analisi ha dimostrato che la semplice esistenza di direttive non può giustificare l'applicazione di misure che possono creare distorsioni di concorrenza e le autorità italiane non hanno eliminato tutti i dubbi

<sup>(22)</sup> GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.

<sup>(23)</sup> GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(24)</sup> GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

<sup>(25)</sup> GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

- (123) In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1860/2004, lo stesso vale per gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore di tale regolamento che soddisfino tutte le condizioni stabilite ai suoi articoli 1 e 3.
- (124) Il 1° gennaio 2008, il regolamento (CE) n. 1860/2004 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli<sup>(26)</sup>, che ha portato l'importo dell'aiuto de minimis a 7 500 EUR per beneficiario nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti e dall'obiettivo perseguito, nei limiti di un importo massimo per Stato membro corrispondente allo 0,75 % del valore della produzione annua.
- (125) L'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che il regolamento stesso «si applica agli aiuti concessi anteriormente al 1° gennaio 2008 alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, purché gli aiuti soddisfino le condizioni previste dagli articoli da 1 a 4, fatto salvo il requisito del riferimento esplicito al presente regolamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma.»
- (126) In tale contesto la Commissione non considera aiuti di Stato gli sgravi fiscali non superiori a 3 000 EUR, a condizione che al momento della loro concessione siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004, e nemmeno gli sgravi fiscali non superiori a 7 500 EUR, a condizione che al momento della loro concessione siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il regime di aiuti sotto forma di esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, applicato illegittimamente dall'Italia nel periodo dal 3 ottobre 2000 al 30 giugno 2001, nonché negli anni 2002, 2003 e 2004, è incompatibile con il mercato comune.

#### Articolo 2

1. L'Italia è tenuta a recuperare presso beneficiari gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1.
2. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari alla data del loro effettivo recupero.

3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

#### Articolo 3

Il recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1 deve essere immediato ed effettivo.

L'Italia provvede affinché la presente decisione sia eseguita nei quattro mesi successivi alla data della notifica.

#### Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia comunica le seguenti informazioni:

- a) l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nell'ambito del regime di cui all'articolo 1 e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma di tale regime;
- b) l'importo totale (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
- c) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
- d) i documenti attestanti l'ingiunzione di restituzione dell'aiuto trasmessa ai beneficiari.

L'Italia tiene informata la Commissione dello stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1. Trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure da essa già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

#### Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

<sup>(26)</sup> GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.